

DIRITTI
IN (LUNGO)
CAMMINO.
LE STRADE
DEL GIUSFEMMINISMO

GABRIELE **MAESTRI**



Diritti in (lungo) cammino.
Le strade del giusfemminismo

Rights on Their (Long) Way.
Paths of Feminist Jurisprudence

GABRIELE MAESTRI

Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate, attualmente dottorando in Scienze politiche – Studi di genere presso l'Università degli Studi Roma Tre
Email: sistemi.elettorali@gmail.com

ABSTRACT

Il contributo dà conto di alcune tra le più importanti questioni affrontate dal femminismo giuridico nel corso degli anni – dalle riflessioni sulla presunta neutralità del diritto agli sviluppi più recenti in tema di bioetica, disabilità e violenza contro le donne – ripercorrendo i testi contenuti nel volume di Thomas Casadei *Donne, diritto, diritti*.

This contribution deals with some of the most important issues deepened by feminist jurisprudence through the years, from reflections about (questioned) neutrality of law to recent thoughts on bioethics, disabilities and violence against women. This is done analyzing the content of the collective book *Donne, diritto, diritti*, edited by Thomas Casadei.

KEYWORDS

Bioetica, diritti, diritto, femminismo giuridico

Bioethics, feminist jurisprudence, law, rights

Diritti in (lungo) cammino. Le strade del giusfemminismo

GABRIELE MAESTRI

«Noi italiane ci rivolgiamo perciò a quel Parlamento [...] [affinché] voglia, considerandoci nei nostri soli rapporti con lo Stato, riguardarci per quello che siamo veramente: cittadine, contribuenti e capaci [...]». La citazione, tratta dalla *Petizione per il voto politico alle donne*, redatta nel 1877 da Anna Maria MOZZONI (1975, 128 s.), a quasi centoquarant'anni dalla sua stesura (e a poco più di settanta dalla concessione del voto alle donne in Italia) sembra aver conservato in parte la sua validità. Lo testimoniano, per esempio, l'inesauribile dibattito sulle cosiddette "quote rosa", riaccessosi per anni a ogni appuntamento elettorale (e oggi ugualmente presente, sia pure in forme diverse) o gli esiti di indagini come quelle svolte dall'European Institute for Gender Equality, ove si legge che in Italia il livello di uguaglianza di genere nell'ambito del potere decisionale, politico e economico, su una scala da 1 a 100, si ferma solo a 21, 8 (l'Unione europea arriva a un pur non esaltante 39, 7)¹.

Nonostante alcuni miglioramenti – tale indice, nel 2005, era di 31, 4² – gran parte dell'Europa deve compiere ancora vari passi avanti verso l'obiettivo d'una condizione di reale parità tra uomini e donne: l'Italia si colloca pienamente in tale scenario. Una simile consapevolezza risente anche della mancanza, nel nostro paese, di una consolidata riflessione sul rapporto tra donne, sistema giuridico-istituzionale e diritti, dal punto di vista tanto delle concezioni filosofiche di fondo, quanto dell'adeguatezza degli strumenti del diritto ad affrontare questioni

* Recensione a CASADEI TH. (ed.), *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Torino, Giappichelli, 2015. Dovendomi riferire ai contenuti dell'opera collettanea, indicherò di volta in volta la pagina considerata, preceduta ove occorra dal nome di chi ha scritto il contributo.

¹ I dati, aggiornati al 2015 ma relativi al 2012, sono disponibili nel *report* dell'European Institute for Gender Equality *Gender Equality Index 2015. Measuring gender equality in the European Union 2005-2012*, consultabile all'indirizzo <http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0215616enn.pdf>; se ne può leggere una sintesi nel dossier n. 116, curato dal Servizio Studi della Camera (XVII legislatura, 18 aprile 2016, 4° ed.) e disponibile all'indirizzo <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/AC0294.pdf> (ultima consultazione dei link 30 maggio 2016).

² Il miglioramento per l'Italia è più evidente, ma solo perché nel 2005 il nostro paese rappresentava il "fanalino di coda", con un Gender Equality Index – sempre relativo alla categoria Power – pari a 8, 7.

e criticità che di volta in volta emergono dai concreti rapporti di potere, in ogni ambito della società.

Il volume *Donne, diritto, diritti*, curato da Thomas Casadei³, ha la legittima (e opportuna) ambizione di dare conto delle «prospettive del giusfemminismo», come recita il sottotitolo, ripercorrendo le riflessioni teoriche che si sono succedute, a cavallo tra tempi, contesti e culture diverse; compendia inoltre un certo numero di punti di vista, ben documentati, su alcuni temi di assoluta rilevanza e che hanno inevitabili risvolti giuridici: discriminazioni *tout court*, questioni di bioetica, forme di violenza maschile alle donne, rapporti tra disabilità e sfere sociali, diseguaglianze nel mondo del lavoro e nella rappresentanza istituzionale.

Se il ritardo di cui si diceva è soprattutto italiano, va riconosciuto che una seria relazione tra diritti (come situazioni soggettive attive) conquistati e donne si è sviluppata solo in tempi relativamente recenti nella storia dell'umanità, come messo in luce da Carla Faralli nella sua «introduzione storica» (1-13). Eccettuate poche, isolate figure quali Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft – che già alla fine del Settecento avanzarono rivendicazioni in favore delle donne – solo a metà dell'Ottocento, con la Convenzione di Seneca Falls del 1848 (3), si parla di una presenza delle donne nel discorso giuridico, come destinatarie di diritti – con la significativa tappa della conquista, sia pure in tempi diversi, del diritto di voto – ma soprattutto come portatrici di istanze del tutto meritevoli di considerazione.

Nella pratica non è (stato) sufficiente sancire a livello generale e formale, in documenti nazionali e internazionali, l'uguaglianza tra i sessi perché non vi siano discriminazioni. È così necessaria «ogni misura appropriata» (formula ricorrente nella Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione verso le donne, siglata nel 1979, testo fondamentale tra quelli con valore giuridico) per cercare di eliminare in modo sostanziale ogni tipo di trattamento – e di mentalità o di modello socio-culturale – discriminatorio: ciò prevede pure l'impiego delle cd. *positive actions*, per mettere in campo «soluzioni e modelli di concretizzazione adeguati alla mutevole dislocazione delle forze (e delle debolezze) sociali» (D'ALOIA 2002, 4), specialmente di quelle correlate al sesso e al genere.

Faralli evidenzia (6 ss.) che il passaggio dall'eguaglianza formale a quella sostanziale è andato di pari passo con lo sviluppo – dopo la prima ondata del femminismo “dell'eguaglianza” (a partire soprattutto dalle tesi di John Stuart Mill e Harriet Taylor) – del femminismo “della differenza”: per questo, all'eguaglianza come parità di trattamento si preferisce una concezione di eguaglianza che alla base ha il «trattamento differenziato dei gruppi oppressi o svantaggiati» (YOUNG 1990, 198) e che tenga conto pure dell'impossibilità di considerare omogeneo lo

³ Gran parte del libro scaturisce dalle relazioni presentate nel XVIII ciclo del «Seminario di Teoria del diritto e filosofia pratica», svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

stesso mondo delle donne, variegato al suo interno per classe, etnia, cultura, religione e orientamento sessuale.

Se, come si diceva, la messa a fuoco critica tra diritti e donne è relativamente recente, per varie studiosi il diritto (inteso come insieme di norme) praticato sin qui sarebbe inadatto a inquadrare correttamente la “differenza” femminile, di qualunque natura essa sia, essendo stato costruito essenzialmente da uomini per secoli. Senza dubbio – come sottolineato con forza da Susanna Pozzolo nel suo primo contributo in volume (17-39) – il diritto (a lungo di matrice prettamente maschile) ha influenzato e influenza la vita delle donne: oggi, tuttavia, si è consapevoli che proprio il diritto può essere «uno strumento privilegiato per sviluppare anche abitudini culturali e demistificare presunte caratteristiche naturali» (20) e per dare il giusto peso alle «caratteristiche naturali» effettivamente esistenti e non sempre adeguatamente considerate.

Se ci si avvale della categoria dell’uguaglianza valutativa (GIANFORMAGGIO 2005), poi, lo stesso giudizio di uguaglianza può apparire viziato dall’adozione, come parametro normale e modello normativo (cfr. FERRAJOLI 2015, 5 s.), di uno dei soggetti comparati – quello dominante, in questo caso il soggetto maschile – e non di una situazione esterna ad essi (cfr. MINOW 1991, 165 s. e, in seguito, MORONDO TARAMUNDI 2004, III ss.). La presunta – e pretesa – neutralità del diritto è così messa in discussione; lo stesso può dirsi accogliendo lo sforzo del giusfemminismo di «porre in luce la struttura patriarcale che soggiace alle architetture del diritto» (23). Nel libro si premura di farlo ancora Pozzolo, benché a suo dire quello giuridico sia al fondo uno «strumento patriarcale», mai del tutto sanabile dalle sue storture (25): l’opera di disvelamento, basata pure sull’analisi di sentenze straniere, fa affiorare paradigmi e concetti «chiaramente “genderizzati”» (31) che devono essere riconosciuti perché si possa lottare per superarli⁴, pur nella difficoltà del contesto storico attuale (aggravata da una crisi che fa scivolare in secondo piano le istanze della donna, sempre più oberata della gestione della casa e della “cura” dei familiari, specie dopo i tagli ai servizi praticati in risposta alla crisi sistemica dei modelli sociali e istituzionali europei).

La riflessione femminista, peraltro, non si ritrova solo nel mondo occidentale: pur nella varietà di situazioni da paese a paese, si possono individuare *Feminist Commonalities* valide in chiave transculturale. Sottolinea tale aspetto Orsetta Giolo nel suo contributo (41-60), dopo aver analizzato i caratteri fondamentali del giusfemminismo sul piano *teorico* (riconoscimento di una soggettività giuridica e politica delle donne, pur nel ventaglio di posizioni esistenti), *metodologico* (approccio esplicito di genere che svela la non-neutralità del diritto) e *ideologico* (specie sui tentativi di evitare una «deriva essenzialista» (50) che voglia rappresentare le

⁴ Sulle «diseguaglianze formali» di genere persistenti nel diritto italiano e su come sono giustificate, v. POGGI 2015.

donne come una categoria uniforme e seriale). Giolo, mettendo in guardia dai rischi insiti in approcci culturalisti, universalisti o relativisti (tesi a esaltare più le differenze dei tratti comuni), individua il patriarcato, l'oggettivazione del corpo femminile, il controllo della sessualità e la tipizzazione dei ruoli come figure dell'oppressione delle donne riscontrabili a livello internazionale e, dunque, da combattere con forza (59).

L'idea che la subordinazione delle donne sia una realtà universale, «trasversale alle diverse componenti di ogni società» (64) è una convinzione di Catharine A. MacKinnon, giurista femminista che ha sempre identificato nella sessualità il principale ambito di esercizio del potere maschile, come luogo di controllo e sfruttamento. La riflessione della teorica statunitense – figura che, pur potendo apparire talora su posizioni estreme, merita attenzione per il continuo riferimento a dati e testimonianze, nonché per i frutti del suo impegno in tema di molestie sessuali, pornografia e violenza estrema contro le donne (come lo stupro etnico) – è alla base dei contributi di Alessandra Facchi (63-75) e Lucia Re (77-94). Facchi si concentra su alcune questioni affrontate dalla studiosa statunitense, a partire dal dominio maschile sulla sessualità femminile: spesso contempla l'uso della violenza – potendosi considerare il genocidio, la violenza alle donne in quanto tali per sottometterle, alla stregua di un vero genocidio (MACKINNON 2012, 118 ss.) – e genera un sistema di relazioni di potere e un sapere dominante ad esso asservito, entrambi *male oriented*.

Ciò mette in discussione l'autodeterminazione femminile⁵ e ha riflessi su altri ambiti della vita sociale: la sessualità da fenomeno privato diviene questione di rilevanza pubblica e politica (come il caso della pornografia mostra) e, per MacKinnon, affrontare la situazione con l'approccio dell'uguaglianza o con quello della differenza non è utile, poiché si continua a considerare il maschile come un modello. Si dovrebbe invece svelare, analizzando sentenze e disposizioni, l'inesistenza di un diritto neutrale e inoculare il punto di vista femminista nel diritto stesso (delle norme e delle decisioni) per rovesciare il «dominio maschile»: identificando comportamenti lesivi delle donne, e stabilendo come l'ordinamento deve reagire, si può innescare un meccanismo per cui «[l]a riprovazione sociale può seguire quella giuridica» (72), nel senso che nuove regole possono modificare i comportamenti e la cultura alla loro base.

La distanza rispetto ai femminismi dell'uguaglianza e della differenza viene esaminata nella riflessione di Re. Lei indaga le critiche della teorica americana

⁵ Facchi, peraltro, si preoccupa di limitare le considerazioni di MacKinnon sulla mancanza di libertà femminile (al punto da far ritenere non realmente libero un atto di consenso) alle sole attività legate alla sessualità, così da preservare negli altri ambiti l'autodeterminazione e la responsabilità delle donne e, di conseguenza, la loro capacità di compiere scelte e azioni politiche (68). Questo per tentare di rispondere ai rilievi di chi lamenta come l'idea della donna incapace di autodeterminarsi contribuisca a non riconoscerle adeguata soggettività politica (cfr. OTTONELLI 2013, 355 ss.).

all'approccio della differenza, che adotterebbe «la prospettiva della supremazia dei maschi» (MACKINNON 2012, 39): la differenza (*rectius*: la diseguaglianza) sessuale, al contrario, sarebbe il prodotto del dominio maschile di cui si diceva, con la necessità di impegnarsi per rovesciare quella supremazia e la violenza di genere che porta con sé. Secondo Re, però, MacKinnon ha attaccato almeno in parte uno «stereotipo» (82) del femminismo della differenza, più che le teorie vere e proprie.

Ciò emerge innanzitutto parlando della soggettività politica femminile, in apparenza negata dall'autrice: per lei alla base della rivolta delle donne c'è un processo di autocoscienza, ma questo l'avvicina a quella porzione delle femministe della differenza che ha condiviso la necessità di evitare visioni della stessa differenza stereotipate e carenti di libertà, ritenendo possibile una sollevazione contro il dominio maschile in presenza di un'autorità femminile basata sul mutuo riconoscimento e sull'affidamento. A questo punto problematico ne sono legati altri, relativi all'identificazione delle donne quali vittime della violenza maschile (poco spendibile come categoria politica) e sulla potenziale invadenza dello strumento penale per tutelare i diritti delle donne, col rischio che si moltiplichino «le agenzie del controllo e le istanze disciplinari che pretendono di gestire il corpo femminile» (93): questioni sulle quali egualmente Re s'interroga.

A dispetto delle critiche di MacKinnon al femminismo della differenza, non pare fuori luogo considerare atteggiamenti diversi che uomini e donne possono avere, soprattutto a seguito delle diverse esperienze di socializzazione in età infantile (rientranti nel processo di costruzione del *gender*). Ci si riferisce al riconoscimento come prevalente approccio tra le donne della cd. «etica della cura» (GILLIGAN 1982; TRONTO 2006; in ottica assistenziale, e sull'etica legata al genere più che al sesso, v. KUSHE 2000, 125-195). Del rapporto tra *care ethics* e pensiero femminista si occupa Brunella Casalini: nel suo contributo (171-191) parte dalle riflessioni di Gilligan – sottolineando il carattere complementare dell'etica della cura e di quella dei diritti, almeno per i soggetti maturi, senza che la prima possa ritenersi contrapposta alla seconda⁶ – per poi continuare il cammino attraverso le riflessioni seguite a quelle della psicologa statunitense.

Il discorso si dipana tra «l'altro concreto» proposto da Seyla Benhabib (per far convivere in modo virtuoso linguaggio dei diritti e considerazione dei bisogni) e le critiche di Susan Moller Okin alle posizioni di chi contrappone l'etica della cura a quella dei diritti sostenendo la superiorità della prima; prosegue analizzando l'apporto di Joan Tronto, che caratterizza la cura non come punto di vista di genere, ma come valore politico che va oltre la dimensione individuale e merita di entrare nel discorso

⁶ Come messo in luce pure da Re nel suo intervento, GILLIGAN (1995, 122) precisa che quella da lei proposta non è un'etica femminile (come se fosse naturalmente tipica della donna), bensì un'etica *femminista*, che può trovare posto ed essere coltivata in una società libera dalle logiche e dai meccanismi del patriarcato e delle storture ad esso connesse.

pubblico, oltre che come pratica che richiede impegno (prestando attenzione al punto di vista di chi necessita di cura, ma considerando pure quello di chi la presta). Chiudono il contributo di Casalini le riflessioni sul pensiero di Eva F. Kittay (specie sulle asimmetrie e disuguaglianze di potere interne alle relazioni di cura e sull'importanza di considerare l'attività di *caring* come bene sociale primario, con l'assunzione di responsabilità sociale verso chi presta cure, comprese molte donne) e di Martha Nussbaum, attenta alle implicazioni dell'etica della cura verso i soggetti con disabilità (naturalmente «destinatari di giustizia», 190), temi toccati anche in altri contributi al volume.

In progressivo avvicinamento alle questioni di maggiore attualità, tra i macrotemi rilevanti figura la bioetica: il contributo del pensiero femminista, inteso come effetto del considerare, nell'ambito delle riflessioni legate alla morale, che «l'umanità è fatta non solo di soggetti astratti, identici e seriali, ma di uomini e donne» concreti, «individui unici e particolari» (103) è analizzato *in primis* da Caterina Botti (97-116). Riprendendo tesi già sostenute in passato (a partire da BOTTI 2000), la studiosa dà conto dei due principali filoni di riflessione del femminismo in ambito bioetico. Il primo, debitore soprattutto del pensiero della prima ondata, si chiede se il dibattito rispecchi realmente la pari dignità tra uomo e donna o permangano elementi di sessismo e discriminazione; il secondo, legato a posizioni più recenti, indaga i mutamenti di categorie e nozioni della bioetica sulla scorta delle esperienze ed elaborazioni delle donne, attente alle particolarità dei soggetti.

Sul primo fronte emerge l'assenza quasi totale di una seria speculazione etica sulle pratiche mediche (non) ricevute dalle donne, specie per quanto riguarda gravidanza e parto (BOTTI 2007), così come si riscontra, in generale, la frequente patologizzazione del corpo femminile e la carenza di una conoscenza medico-farmacologica approfondita dello stesso; persino alcuni istituti giuridici come il consenso informato (o, negli USA, le direttive anticipate di trattamento) scontano nella loro applicazione una differenza di trattamento inaccettabile tra uomini e donne. Il secondo approccio, più radicale, parte dal ricordato concetto di etica della cura formulato da Gilligan: per Botti, una riflessione basata sulla capacità di essere solleciti nel soddisfare i bisogni particolari altrui, emergenti dalle relazioni tra soggetti, incide inevitabilmente sui paradigmi bioetici, da ripensare appunto in termini relazionali e di responsabilità, non di diritti contrapposti.

Diversa nella sua impostazione di partenza è la posizione di Patrizia Borsellino (117-128): nella sua ottica è opportuno valorizzare il principio di autonomia perché «alle donne sia riconosciuta e garantita la prerogativa di “dar forma” alle proprie esistenze» (120). Un'autonomia che, peraltro, dev'essere a sua volta considerata in modo congruo, non potendosi basare sull'uguaglianza intesa come negazione di differenze esistenti o assimilazione forzata tra uomini e donne; al contrario, è compatibile col principio di uguaglianza sostanziale e con l'obiettivo di scardinare disuguaglianze, condizionamenti e subordinazioni che rendono difficile esercitare quella stessa autonomia.

Borsellino dà concretezza al suo ragionamento, applicandolo a tre ambiti nevralgici della bioetica: è giusto che sia la donna a decidere se abortire o meno, perché l'interruzione di gravidanza è accettabile qualora gestazione e maternità siano ritenute insostenibili dallo stesso soggetto che avrebbe la responsabilità di portarle avanti; è altrettanto giusto che le mutilazioni genitali femminili siano ritenute inammissibili, poiché la loro attuazione è frutto di un'imposizione del gruppo di appartenenza a soggetti non in grado di esprimere la propria volontà. Quanto all'assistenza durante il fine-vita, con riguardo alle cure palliative («ambito per eccellenza della “cura”», 127), all'idea della palliazione come soddisfazione di un bisogno del malato si affianca una concezione dello stesso malato come “protagonista delle cure”, che sceglie in modo responsabile quali tra le terapie disponibili possano soddisfare meglio i suoi desideri e valori (cfr. PAMPALONE 2014, 149).

Un particolare «osservatorio» – per riprendere il lessico di Borsellino – relativo alla cura può essere quello legato alle persone con disabilità. Il saggio di Maria Giulia Bernardini (193-212) pone al centro il concetto di vulnerabilità, intesa come parte della «struttura ontologica del soggetto» (196): a essa si lega l'idea di dipendenza, che connota in modo sensibile l'universo di relazioni del singolo, a partire da quelle di *caring*. Partendo dalle riflessioni di Kittay e Tronto sui due concetti citati, letti alla luce dell'etica della cura (per cui ciascun soggetto durante la propria vita è *care receiver* e *care giver* allo stesso tempo, in un fascio di rapporti di dipendenza mutevoli a seconda dei bisogni e delle fragilità), Bernardini applica il modello relazionale alle persone con disabilità, accostandosi alle «questioni di giustizia» poste da costoro, a partire dalla loro autonomia (e dal suo risvolto giuridico dell'autodeterminazione) specie in ambito familiare, affettivo e procreativo.

Emerge con nettezza l'immagine di un soggetto non da curare *stricto sensu*, ma – riprendendo le parole di una pronuncia chiave – «da aiutare ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce»⁷: in quest'ottica, occorre abbandonare la logica binaria capacità/incapacità di agire (preferendo una valutazione concreta) e coloro che hanno posizioni di tutela o di sostegno nei confronti della persona con disabilità devono decidere *con lei*, mai in sua vece (in una visione di genere, ciò vale soprattutto per la sterilizzazione forzata sulle donne). Bernardini aggiunge – in sintonia coi femminismi di seconda generazione e coi *Disability Studies* – la necessità di impegnarsi per una società in cui quelli che ricevono le cure abbiano più peso e ascolto, “pubblicizzando” le questioni di giustizia che le riguardano tanto in fase di progettazione delle politiche di assistenza, quanto nella loro attuazione. Si tratta, per riprendere il paradigma dell'uguaglianza valutativa, di non scegliere il soggetto normodotato come “tipicamente umano” (modellando su di esso tutte le *policy*), ma di creare e

⁷ Trib. Varese, (decr.) 6 ottobre 2009, in «Famiglia e diritto», 2009, 10, 58.

mantenere un ambiente inclusivo (cfr. KITTAY 2011, 627), in cui si faccia il possibile perché nessuno si senta *misfit*, cioè “disadattato”, escluso da un contesto con cui non riesce a relazionarsi (cfr. GARLAND THOMSON 2011).

Di sicura aderenza alle questioni urgenti dibattute negli ultimi anni (e alle quali si è tentato di dare una risposta normativa e sociale) sono i saggi di Chiara Sgarbi e Barbara Spinelli sulla violenza maschile contro le donne, riprendendo almeno in parte una definizione condivisa a livello internazionale⁸. La prima nel suo contributo (131-154) affronta il tema dello *stalking*, fattispecie nota da tempo alle vittime – come condotte moleste, nel loro essere intrusive, multiformi e assillanti – ma considerata penalmente rilevante solo in tempi recenti. Benché la letteratura riporti anche casi di *stalking* di cui facciano le spese soggetti maschili, rilevazioni e studi – di cui il contributo dà ampiamente conto – identificano soprattutto nelle donne le vittime di queste condotte persecutorie, dunque è giusto uno sguardo di genere sul fenomeno. Sgarbi offre una rapida, ma esaustiva ricognizione delle condotte prevalenti tenute dagli *stalker* (in continua evoluzione, specie con lo sviluppo della tecnologia e dopo l'avvento dei *social network*), dei caratteri fondamentali dei molestatori e delle vittime e, da ultimo, degli effetti di questi comportamenti su coloro che li subiscono. L'ultima parte del capitolo, dedicata alle strategie di difesa, è quella che impegna di più la riflessione giuridica e politica: essa è necessaria a livello teorico, normativo⁹ e pratico, per ottenere l'incriminazione dei rei, la tutela delle vittime, la presenza di soggetti di supporto per le stesse e, a monte, la consapevolezza dell'ingiustizia/antigiuridicità di determinate condotte da parte dei cittadini.

Le pagine di Spinelli (155-167) sono invece dedicate al femminicidio, fattispecie criminologica, socio-antropologica e talvolta giuridica, dalla natura chiaramente di genere, su cui l'autrice ha sviluppato una particolare esperienza nella sua attività professionale forense. Forma estrema di violenza sulla donna, frutto di condotte rivolte contro la donna in quanto tale, il femminicidio è stato dapprima ricono-

⁸ V. la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, adottata dall'Assemblea Generale ONU (risol. 48/104) il 20 dicembre 1993: all'art. 1 qualifica come violenza contro le donne «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (testo all'indirizzo <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm>). V. pure la *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul: all'art. 3a definisce la violenza nei confronti delle donne come «violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» (testo all'indirizzo <http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e>, ultima consultazione dei link 30 luglio 2016).

⁹ In Italia, in particolare, viene in rilievo il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con l. 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all'art. 612-*bis* c.p. il reato di «Atti persecutori».

sciuto nei paesi dell'America latina; in seguito il dibattito ha fatto emergere il fenomeno (e la consapevolezza sullo stesso) anche altrove. Spinelli inquadra, innanzitutto, la violenza femminicida sul piano del diritto internazionale, qualificata da varie fonti come violazione dei diritti umani, di cui lo stesso Stato può essere riconosciuto responsabile qualora le sue azioni per tutelare le donne risultino inadeguate o siano ostacolate nella loro efficacia da condizioni culturali e organizzative (160)¹⁰. L'autrice analizza poi la realtà italiana, in cui a una risposta strutturale e – prima di tutto – *culturale* si è preferita nel 2013 una reazione emergenziale e repressiva. Il discusso intervento del legislatore¹¹ nei fatti considera la donna come soggetto “debole” da tutelare, un'immagine in contrasto con le convenzioni ratificate dall'Italia, che parlano di soggetti resi vulnerabili dalla violenza (162); di più, non sembra rispondere in modo adeguato e coerente alla domanda di garanzie (come si cerca di fare da tempo a livello internazionale¹²) e all'esigenza di agire sul piano della prevenzione per contrastare gli stereotipi di genere tipici di una cultura a matrice patriarcale, tanto dannosi quanto radicati in più parti della popolazione.

Gli ultimi saggi sono dedicati al lavoro e agli ostacoli che incontra la parità tra i sessi, in un contesto di crisi e tagli allo stato sociale che ha «fatto fare un giro indietro all'orologio delle conquiste delle donne in tema di emancipazione e parità» (216). La citazione viene dal secondo contributo di Pozzolo (215-226): partendo da un'affermazione allarmante della Commissione europea – «le donne continuano a lavorare 59 giorni a salario zero»¹³ – in esso si indaga il fenomeno del divario di genere nel mercato del lavoro, come sottorappresentazione numerica (generale e nelle posizioni più qualificate) e come *gender pay gap*. Sarebbe indice di una posizione ancora subordinata, ad esempio, il fatto che la scelta della donna di lavorare spesso sia emergenziale, magari (solo) per compensare il lavoro perso dal marito, anche a prezzo di uno stipendio poco congruo; lo stesso può dirsi della frequente opzione involontaria per i contratti *part-time* a causa del tempo da

¹⁰ Sul punto e con riguardo alla situazione italiana, v. le *Osservazioni Conclusive* del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le Donne (CEDAW) del 26 luglio 2011 (testo tradotto leggibile all'indirizzo http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Consiglio_Europa/CONCLUSIONI%202011_CEDAW.pdf) e il *Rapporto della Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze*, Rashida Manjoo, 15 giugno 2012 (testo tradotto in italiano consultabile all'indirizzo <http://www.amnesty.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/e%252F9%252Fb%252FD.f5b4f05cabad1codbod10/P/BLOB%3AID%3D5996>, ultima consultazione dei link 30 luglio 2016).

¹¹ È appena il caso di ricordare come il primo motivo di discussione riguardasse la coesistenza, nel testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119), di disposizioni dettate per materie del tutto disomogenee (tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, protezione civile, commissariamento delle province), in spregio agli inviti all'omogeneità reiterati dalla Presidenza della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

¹² Particolarmente meritoria è l'indicazione fatta da Spinelli (163) delle principali fonti internazionali pattizie, di diritto derivato e giurisprudenziali, in materia di violenza sulle donne e femminicidio.

¹³ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_it.htm (ultima consultazione 30 luglio 2016).

dedicare ai lavori di cura familiare (con potenziali effetti devastanti sulla portata dell'emancipazione femminile) e del cd. "soffitto di cristallo" (*glass ceiling*), una barriera invisibile ma tangibile che sembra ostacolare le sole donne – a parità di titoli dei colleghi uomini – nel raggiungimento dei ruoli decisionali (FANLO CORTÉS, POZZOLO 2013).

Nell'ultimo contributo al volume (227-243), Rosa Amorevole si concentra sulle discriminazioni di genere sul lavoro e in seno agli organi politico-istituzionali. Una volta tracciata la cornice normativa di base, europea e italiana, del principio di parità e pari opportunità tra i sessi in ambito lavorativo¹⁴, l'autrice considera le disposizioni del Codice delle Pari opportunità – d.lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni – in tema di discriminazioni sul lavoro, in particolare gli artt. 25-30, per poi dare concretezza alle fattispecie generali e astratte previste dal codice (o per dare copertura a casi non espressamente normati) attraverso i casi affrontati negli anni dalle Consigliere di Parità, pubbliche ufficiali con ruolo di promozione e stimolo, ma che hanno pure la possibilità di agire in giudizio di fronte a casi di discriminazioni lavorative, soprattutto se queste sono di natura collettiva¹⁵. Tra le questioni più controverse, molte riguardano i criteri di selezione e le condizioni di assunzione del personale, con riguardo specialmente (ma non solo) agli ostacoli incontrati dalle donne in gravidanza. A conclusione del proprio contributo, Amorevole fa un primo bilancio degli istituti introdotti di recente in Italia per garantire e incentivare la presenza di donne nei consigli di amministrazione delle società e nelle assemblee elettive (cfr. pure AMOREVOLE 2016).

La postfazione del curatore (247-288) dà pienamente conto, nel più ampio e assai complesso panorama del femminismo, degli itinerari della riflessione giuridica su donne, diritto e diritti, a partire da uno sguardo critico e consapevole dell'incidenza del genere.

Il libro curato da Casadei, offrendo nel complesso uno sguardo d'insieme sulla ricca produzione dottrinale del femminismo giuridico, indaga un ampio spettro di temi con forti implicazioni concrete della vita quotidiana, sociale e istituzionale. Molti interrogativi restano aperti: dalla lotta contro vecchi e nuovi stereotipi e discriminazioni di genere allo spazio per l'autonomia nelle scelte bioetiche, dai nuovi orizzonti della cura agli strumenti per raggiungere una vera parità negli

¹⁴ Di particolare interesse, per il giurista, è l'indicazione delle fonti comunitarie di diritto derivato, sostanzialmente nella forma della direttiva. Essa, come è noto, si configura come una sorta di obbligazione di risultato quanto al recepimento del suo contenuto, lasciando agli Stati libertà sui mezzi da utilizzare per giungere allo scopo (sia pure entro determinati limiti temporali): l'effettiva adozione di questi strumenti di recepimento, i tempi realmente impiegati e persino gli strumenti messi in campo di volta in volta (leggi, regolamenti, prassi, ...) possono dire molto sulla volontà politica dei singoli Stati di dare attuazione o meno alle previsioni europee in materia di parità.

¹⁵ Il fine, in questo caso, è la tutela dell'interesse pubblico alla parità, che non attiene certo solo alle donne.

ambiti del lavoro, fino all'impegno per correggere realmente una «rappresentanza politica sessuata maschile» (TEGA 2008, 52 ss.). Queste riflessioni, in realtà, dovrebbero essere conosciute, meditate e discusse, più in generale, da chiunque abbia a cuore la possibilità di costruire un diritto veramente “giusto” e inclusivo.

Al di là delle diffidenze di una parte delle femministe verso il diritto, ritenuto poco idoneo a scardinare pregiudizi e disuguaglianze, è stato autorevolmente sostenuto che «il genere costruisce il diritto, il diritto costruisce il genere» (PEZZINI 2012 e 2015): la stessa dinamica circolare può applicarsi tra diritto e concezione femminile. Se certamente il diritto ha prodotto determinate situazioni (anche) per la preponderanza di partecipazione maschile e l'assenza prolungata delle donne dalla sua costruzione, il contributo del giusfemminismo alla riflessione giuridica non può che produrre norme e giudizi diversi, almeno potenzialmente in grado di influire positivamente sul contesto socio-culturale, sulla posizione delle donne e, più in generale, sull'intera società.

Riferimenti bibliografici

- AMOREVOLE R.M. (ed.) 2016. *Emilia-Romagna: donne e uomini nei governi locali*, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2016.
- BOTTI C. 2000. *Bioetica ed etica delle donne. Relazioni, affetti e potere*, Milano, Zadig, 2000.
- BOTTI C. 2007. *Madri cattive. Una riflessione su bioetica e gravidanza*, Milano, Il Saggiatore, 2007.
- D'ALOIA A. 2002. *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, Padova, Cedam, 2002.
- FANLO CORTÉS I, . POZZOLO S. 2013. *We want sex [equality]. Riforme del mercato del lavoro, crisi economica e condizione delle donne in Europa*, in «AG – About Gender. Rivista internazionale di studi di genere», 4, 2013, 1 ss.
- FERRAJOLI L. 2015. *Il principio di uguaglianza e la differenza di genere*, in «Giudicedonna.it», 3, 2015, 1 ss.
- GARLAND THOMSON R. 2011. *Misfits: A Feminist Materialist Disability Concept*, in «Hypatia», 3, 2011, 591 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 2005. *Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili*, in ID., *Eguaglianza, donne e diritto*, Bologna, il Mulino, 33 ss.
- GILLIGAN C. 1982. *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, Feltrinelli, 1987 (ed. or. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Harvard, Harvard University Press, 1982, trad. it. di A. Bottini).
- GILLIGAN C. 1995. *Hearing the Difference: Theorizing Connection*, in «Hypatia», 2, 1995, 120 ss.
- KITTAY E.F. 2011. *Forever Small: The Strange Case of Ashley X*, in «Hypatia», 3, 2011, 610 ss.
- KUSHE E. 1997. *Prendersi cura. L'etica e la professione di infermiera*, Torino, Edizioni di Comunità, 2000 (ed. or. *Caring. Nurses, Women and Ethics*, Oxford, Wiley-Blackwell, 1997, trad. it. di R. Trovato).
- MACKINNON C.A. 2006. *Le donne sono umane?*, eds. A. Besussi e A. Facchi, Roma-Bari, Laterza, 2012 (ed. or. *Are women human?: and other international dialogues*, Cambridge, Massachusetts, Belknap Press, 2006, trad.it. di P. Campeggiani e F. Pasquali).
- MINOW M. 1991. *Differences Among Difference*, in «UCLA Women's Law Journal», 1(0), 1991, 165 ss.
- MORONDO TARAMUNDI D. 2004. *Il dilemma della differenza nella teoria femminista del diritto*, Pesaro, Es@, 2004.

- MOZZONI A.M. 1975. *La liberazione della donna*, ed. F. Pieroni Bortolotti, Roma, Mazzotta, 1975.
- OTTONELLI V. 2013. *La sparizione delle donne come soggetti e le sue conseguenze politiche*, in «Rivista di Filosofia del Diritto», 2, 2013, 353.
- PAMPALONE E.I. 2014. *Cure palliative*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, 9° aggiornamento, Torino, Utet, 2014.
- PEZZINI B. (ed.) 2012. *Genere e diritto: come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere. Vol. II (lezioni, casi, materiali)*, Bergamo, Bergamo University Press, 2012.
- PEZZINI B. 2015. *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in MORRA L., PASA B. (eds.), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Torino, Giappichelli, 2015, 201 ss.
- POGGI F. 2015. *Diversi per diritto. Le diseguaglianze formali di genere e le loro giustificazioni nel diritto italiano vigente*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 2015, 9 ss.
- TEGA D. 2008. *Discriminazione e diritto discriminatorio: considerazioni istituzionali (a partire dal diritto costituzionale italiano)*, in CASADEI T. (ed.), *Lessico delle discriminazioni. Tra società diritto e istituzioni*, Reggio Emilia, Diabasis, 42 ss.
- TRONTO J.C. 1993. *I confini morali. Un argomento politico per l'etica della cura*, Reggio Emilia, Diabasis, 2006 (ed. or. *Moral Boundaries: a Political Argument for an Ethic of Care*. New York, Routledge, 1993, trad. it. di N. Riva).
- YOUNG I.M. 1990. *Le politiche della differenza*, Milano, Feltrinelli, 1996 (ed. or. *Justice and the Politics of Difference*, Princeton, Princeton University Press, 1990, trad. it. A. Bottini).

